

LABEO RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO

Comitato scientifico

FRANCO AMARELLI LUIGI AMIRANTE LUCIO BOVE FRANCO CASAVOLA
FILIPPO CASSOLA LUCIO DE GIOVANNI FRANCESCO DE MARTINO FEDERICO D'IPPOLITO
LUIGI DI LELLA SETTIMIO DI SALVO GENNARO FRANCIOSI VINCENZO GIUFFRÈ
FRANCESCO GUIZZI LUIGI LABRUNA GENEROSO MELLILLO TULLIO SPAGNUOLO VIGORITA

Comitato di redazione

BRUNELLA BIONDO GIUSEPPE CAMODECA GIACOMO DE CRISTOFARO INES DE FALCO
MARA DE PASCALE ALBERTO DELL'AGLI ELIO BOVERE FRANCESCO FRATTO
FRANCESCA LAMBERTI MARIA CRISTINA LAURIA FRANCESCO LUCREZI LUCIANO MINIERI
SERGIA ROSSETTI FAVENTO ANTONIO RUGGIERO FRANCESCO SALERNO
LAURA SOLIDORO CLAUDIO ZACCARIA

Direttore

ANTONIO GUARINO

Anno trentanovesimo millenovecentonovantatrè - Antonio Guarino responsabile

LABEO

RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO

EDITORE JOVENE NAPOLI

La seduta conclusiva del convegno ha avuto luogo presso la Sala maggiore del Convento di S. Francesco in Gubbio. Dopo il saluto del sindaco, il Prof. Castello, presidente della sessione, ha dato la parola al prof. Aldo Setaioli (Università di Perugia), che si è trattenuto su « *Personalità e culto della personalità negli epistafi di Scipione e di Silla* ». Il Setaioli ha esaminato la ricorrenza, in fonti sia letterarie che epigrafiche, di uno dei 'topoi' esistenti nell'antichità per la valutazione e la considerazione *post mortem* della personalità di un uomo illustre, vale a dire la continua « gara » tra benefici offerti agli amici ed offese inferte ai nemici. La dr. Monica Moro (Università di Milano), che ha relazionato su « *I prefetti del pretorio negli anni 355-363: prosopografia, funzioni, rapporti con gli imperatori* », ha rilevato la risaleza di studi organici sulla *praefectura* ed esposto le proprie conclusioni su questi alti funzionari imperiali negli anni del cesarato e del regno di Giuliano. Il dr. Santo Toscano (Università di Catania) ha sottoposto ad una lettura *sub specie iuris* « *Casi di ordinaria giustizia nelle epistole Divjak di S. Agostino* », le quali forniscono anche al giurista una rappresentazione interessante della vita quotidiana della provincia d'Africa nel quinto secolo. Il prof. Boudewijn Sirks (Università di Amsterdam) si è soffermato su « *Ein byzantinisches Amtübergabeverfahren* » partendo da analisi e confronti testuali, ed ha posto in luce ancora una volta le disfunzioni processuali nel Basso impero.

3. Le « *Considerazioni conclusive* » sull'undicesimo convegno sono infine state tratte, come ormai la tradizione pare richiedere, dal prof. Manlio Sargenti (Università di Pavia) il quale, ripercorso sinteticamente l'iter delle varie comunicazioni, ne ha evidenziato alcuni temi di fondo: lo scarso rilievo concesso al processo civile; la problematica relativa alla struttura (accusatoria o inquisitoria?) del processo criminale; l'effettivo valore per gli studiosi del diritto romano delle varie fonti attecchite considerate ed il metodo necessario per apprezzarle correttamente; le varie tipologie dei processi 'speciali'. Ha tratto infine una conclusione « ancora una volta negativa » sullo stato della giusromanistica attuale, a causa della molta strada ancora da percorrere per una sufficiente rappresentazione e comprensione del processo (dei vari processi) nella tarda antichità. Il Sargenti ha definito quest'ultimo della Costantiniana un « convegno quadro » e si è augurato dunque che il prossimo possa soffermarsi per una seconda volta sull'amministrazione della giustizia nella tarda antichità.

INES DE FALCO
MARIO VALENTINO

△
△ △

« SOFT LAW »

La scoperta dell'acqua calda, sopra tutto in materia di diritto, è uno di quegli avvenimenti che si verificano assai più frequentemente di quanto non si creda, principalmente a causa dell'ignoranza della storia giuridica da parte degli ingegneri scopritori. L'ultimo caso che mi è venuto sott'occhio è quello del « soft law »: espressione con la quale un eminente giurista inglese, Francis Snyder, stando alla traduzione italiana del suo articolo (« *Soft law* » e prassi istituzionale nella Comunità Europea, in *Sociologia del diritto* 20 [1993] 79 ss.), intende le « regole di condotta che, in linea di principio, non sono dotate per legge [rectius: diritto] di forza vincolante ma che, nondimeno, possono produrre effetti pratici » (essendo altamente autorevoli e quindi influenti). Tali, ad esempio, le « comunicazioni » emesse dalla Commissione della CEE.

Sorvolo sul contenuto specifico del saggio, peraltro molto interessante e acuto. Mi limito a chiedere quanta minore fatica avrebbe fatto l'autore nel pensarci, se avesse consultato un manuale di storia del diritto romano e se avesse preso in esame, tanto per dirne una, la vicenda dei *senatusconsulta* e del loro « law », che divenne col

trascorrere dei secoli sempre meno « soft » e sempre più « hard ». Ma già, noi giusromanisti siamo ormai chiaramente avviati ad essere circoscritti entro una riserva isolata, alla maniera degli « indiani » di America: riserva da cui ci sarà concesso di uscire solo a patto di non pretendere che il nostro diritto tribale sia preso in seria considerazione, salvo che come curiosità folkloristica, dai « visi pallidi » dei diritti moderni.

I quali diritti moderni (e non solo quelli) in tanto sono ritenuti a loro volta, almeno in Italia, di sufficiente livello, in quanto siano riversati in terminologie anglosassoni, anche se alquanto peregrine. Mentre in Francia l'avanzata della lingua inglese è contenuta sino al punto che il *Dictionnaire de l'Académie* esclude anche il termine « computer », i vocabolari italiani degli ultimi decenni registrano un sesto o addirittura un quinto di parole straniere, l'ottanta per cento delle quali di marca inglese o americana, sino al grottesco di « wow » nel senso esclamativo dello stupore o della meraviglia tipico di un cittadino del Tennessee o del montano Oregon. Fenomeno di provincialismo culturale, d'accordo. Ma chi può sostenere che l'Italia non sia ormai una provincia?

Si spiega, ciò posto, che nella versione del citato articolo dello Snyder il neologismo « soft law » sia stato lasciato religiosamente intatto nella sua veste linguistica originaria. Il traduttore ha del tutto omesso di chiedersi se non fosse il caso di parlare alla buona, qui da noi, di suggestione giuridica, di diritto suggerito, di diritto embrionale, di diritto imperfetto, o che altro. Forse ha temuto (« I suppose ») che la traduzione letterale di « diritto soffice » desse la stura ad illazioni del tipo di diritto molle, di diritto floscio, di diritto in sordina, oppure, perché no?, di diritto « soft boiled », vale a dire « à la coque ».

ANTONIO GUARINO

△
△ △

ASTERISCHI

* Dal 18 al 23 aprile 1993 l'VIII Congresso internazionale di studi sulla Sicilia antica, dal tema: « *Nostoi* ed « *emporìa* ». La Sicilia punto di riferimento fino al VI sec. a.C.

* Nella Repubblica di San Marino, il 21 aprile 1993, nel quadro di un convegno dedicato a *Tendenze e orientamenti della storiografia spagnola contemporanea* (21-24 aprile 1993), la seduta di apertura, dedicata a *La Spagna dall'età antica al Medioevo*, ha visto le relazioni di J. F. Rodríguez Neila e di R. Teja dedicate alla Spagna romana.

* Nell'ambito del Dottorato di Ricerca sul Diritto del Tardo Impero Romano, si è svolta nei giorni 22-24 aprile 1993, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, una Tavola Rotonda sul tema « Cristianesimo e paganesimo tra IV e V secolo ». Relatori A. Quaquarelli, G. Barone Adesi, M. Calabiano, R. Caciotti, P. A. Carozzi.

* Il 16 giugno 1993, presso il Circolo Toscano di Diritto romano e Storia del diritto « Ugo Coli », in Firenze, Remo Martini ha tenuto una relazione su: *Il mito del consenso nella dottrina del contratto (diritto greco, diritto romano, diritto comune e comparato)*.

* Ad Oxford, dal 21 al 23 settembre 1993, il congresso della SIHDA.
* A Salisburgo, l'8 ottobre 1993, una manifestazione in onore di Wolfgang Waldstein, in occasione del suo 65° compleanno. All'illustre studioso è stato offerto, nel corso della cerimonia, un volume di scritti in suo onore.